

Direttive per l'adattamento del calendario scolastico regionale per l'a.s. 2023/24 da parte delle istituzioni scolastiche.

Come deliberato, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lett. d), del D.lgs 112/1998, allo svolgimento delle lezioni dell'a.s. 2023/24 sono assegnati:

- **225** giorni per le scuole dell'infanzia;
- **205** giorni per tutte le altre scuole.

Il termine **fisso ed immutabile**, anche a fronte di eventuali adattamenti del calendario, è previsto per il **7 giugno 2024**, salvo che per le scuole dell'infanzia, le quali potranno concludere le attività entro il **30 giugno 2023**.

Ai fini dell'adattamento del calendario, sono fissate le seguenti direttive.

1. L'inizio dell'anno scolastico, fissato per il **14 settembre 2023**, può essere anticipato per l'adattamento di cui ai successivi punti n. 3 e 4.
2. I giorni di lezione sono ridotti a **219** per le scuole dell'infanzia e a **204** per tutte le altre scuole solo nel caso in cui la Festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione.
3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono disposti garantendo i 205 e 225 giorni di lezione deliberati, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.
4. Gli eventuali ulteriori giorni di chiusura previsti in fase di adattamento dovranno essere recuperati o nei giorni antecedenti al 14 settembre 2023 o in altre giornate (es. di sabato, per le scuole che prevedono lo svolgimento delle lezioni dal lunedì al venerdì, ecc.) e potranno essere previsti per esigenze derivanti o connesse:
 - a Ordinanze Sindacali o altre disposizioni degli enti locali per circostanze tradizionalmente predisposte o, comunque, prevedibili (manifestazioni, fiere, feste locali, ecc.) e non riconducibili in alcun modo ad eventi imprevedibili e straordinari;
 - al Piano Triennale dell'Offerta Formativa - PTOF, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2 del DPR n. 275/1999 e all'art. 10, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 297/1994;
 - a specificità dell'istituzione scolastica determinate da disposizioni normative di carattere particolare;
 - esigenze connesse ad eventuale rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse, al fine di consentire la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni (e.g. commi 1 e 2, art. 10, Legge 30 luglio 2012, n. 126).
5. Gli adattamenti sono disposti previa deliberazione motivata degli Organi collegiali dell'istituzione scolastica, i quali verificano il rispetto del monte ore annuale di cui al punto 3. Degli adattamenti deve essere data comunicazione alle famiglie, agli enti locali e all'*Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale* di appartenenza.
6. Gli adattamenti possono essere disposti anche durante l'anno scolastico, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3 e 4. In caso di eventi imprevedibili e straordinari (gravi calamità naturali, eventi atmosferici di particolare gravità, debitamente documentati, ecc.), si applica la disciplina indicata nella nota ministeriale prot. n. MIUR_AOO_DGOS/1000 del 22/02/2012.